

# STUDIO TRIBUTARIO ASSOCIATO BUSSI NORO SALA

## Agevolazioni fiscali relativi agli investimenti effettuati dalle imprese

Per l'anno in corso e i due successivi sono previste due agevolazioni. La prima è, sostanzialmente la prosecuzione seppur con minori benefici del c.d. PIANO DI TRANSIZIONE 4.0.

La seconda è denominato PIANO DI TRANSIZIONE 5.0.

Di seguito indichiamo le schede di sintesi delle due agevolazione:

### SCHEDA DI SINTESI 4.0

Il Piano Transizione 4.0 resta in vigore per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 e fino al 30 giugno 2026 in caso di prenotazione entro il 31 dicembre 2025. Le aliquote per gli investimenti in beni materiali 4.0 risultano dimezzate rispetto a quelle dell'annualità 2022, oscillando dal 5% al 20%.

Le intensità del credito per investimenti in beni immateriali 4.0 subiscono un *décalage* dal 20% del 2023, al 15% del 2023 e 10% del 2024. Restano invariate, rispetto agli anni precedenti, le regole di fruizione e gli oneri documentali. In relazione alla dicitura da apporre sulle fatture e gli altri documenti, nell'interrogazione parlamentare n. 5-01787 del 10 gennaio 2024 il Mef ha confermato l'obbligo sui documenti di trasporto, con possibilità di deroga solo nei casi in cui la fattura, munita del corretto riferimento alla norma agevolativa, contenga chiaramente e univocamente il richiamo al ddt. È imminente l'evoluzione verso un sistema incentivante a doppio binario, Piani Transizione 4.0 e 5.0, che sarà orientato a sostenere sia investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, sia investimenti in beni strumentali, in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e in formazione del personale finalizzati alla riduzione del consumo di energia finale o al risparmio energetico nei processi.

### SCHEDA DI SINTESI 5.0

Il Piano Transizione 5.0 rappresenta l'evoluzione potenziata, a supporto della trasformazione digitale ed energetica delle imprese, del Piano Transizione 4.0. L'accesso al nuovo credito d'imposta comporta un progetto di innovazione finalizzato all'ottenimento di un risparmio dei consumi energetici (minimo il 5% sul processo, minimo il 3% sulla struttura produttiva) mediante investimenti in beni materiali e immateriali 4.0.

Il progetto può prevedere, subordinatamente alla presenza di nuovi *assets* digitali da cui derivi un risparmio energetico, anche investimenti in impianti per l'autoproduzione di energie da FER, destinati esclusivamente all'autoconsumo (eccetto biomasse) e in impianti di stoccaggio dell'energia prodotta, nonché spese di formazione per l'acquisizione e il consolidamento di competenze nelle tecnologie digitali ed energetiche, entro certi limiti.

Il meccanismo di accesso al credito d'imposta non è automatico, richiedendo un complesso *iter* che coinvolge il GSE come ente gestore.

In particolare, si rende necessario prenotare le risorse attraverso una comunicazione preventiva, corredata dalla certificazione, rilasciata da esperto energetico indipendente, della riduzione dei consumi energetici attesa.

A ultimazione dell'investimento, l'impresa dovrà inviare la comunicazione finale corredata da certificazione *ex post* attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti secondo quanto previsto dalla certificazione *ex ante*.

La fruizione del credito d'imposta, esclusivamente tramite compensazione in modello F24, potrà avvenire decorsi 5 giorni dall'avvenuta trasmissione dal GSE all'Agenzia delle entrate dell'elenco delle imprese beneficiarie con i relativi crediti spettanti. La compensazione è possibile, anche in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2025.

Oltre tale data, il credito residuo sarà compensabile in 5 quote annuali di pari importo.

In calce alla presente comunicazione riportiamo un interessante articolo pubblicato sul quotidiano Il Sole 24Ore che riassume le due agevolazioni.

## ***Investimenti transizione 5.0, tempi stretti per la pianificazione***

*Nel decreto Pnrr da chiarire se il bene entro il 2025 deve anche essere entrato in funzione*



*di Luca Gaiani 05 Marzo 2024*

Crediti di imposta fino al 45% per gli investimenti del piano transizione 5.0, ma con un arco temporale limitato al 31 dicembre 2025. Il decreto Pnrr prevede che gli investimenti realizzati nel 2024 e nel 2025 in beni con caratteristiche 4.0, che consentano risparmi energetici oltre determinati limiti percentuali, usufruiscono, in alternativa ai bonus vigenti, di crediti di imposta crescenti in funzione del livello di riduzione dei consumi ottenuto. Per utilizzare gli incentivi 5.0 occorre porre in essere una nutrita serie di adempimenti e attestazioni e attendere dal Gse la comunicazione dell'importo spettante sulla base delle risorse disponibili. La compensazione si effettua entro fine 2025, con riporto a nuovo dell'importo inutilizzato.

### ***Crediti crescenti per gli investimenti 5.0***

*L'articolo 38 del DL 19/2024 introduce una nuova agevolazione per gli investimenti delle imprese in beni materiali e immateriali realizzati nel 2024 e nel 2025 con gli obiettivi di transizione 5.0 digitale ed energetica. Gli investimenti devono avere le caratteristiche di quelli industria 4.0 (allegati A e B alla legge 232/2016), essere interconnessi e inoltre consentire il contenimento dei consumi energetici almeno in base ai parametri indicati dalla norma (si veda l'articolo a destra).*

*L'agevolazione transizione 5.0 prevede percentuali di credito di imposta e limiti di costo agevolabile più vantaggiosi di quelli stabiliti, per il medesimo periodo, per gli investimenti 4.0.*

*Per i tre livelli di riduzione di consumi energetici indicati dalla legge, i crediti sono rispettivamente pari al 35%, al 40% e al 45% fino a 2,5 milioni; al 15%, al 20% e al 25% tra 2,5 e 10 milioni e al 5%, al 10% e al 15% tra 10 e 50 milioni. Il tetto si calcola su base annuale (50 milioni per 2024 e 50 milioni per 2025), come per quello 4.0 ([circolare delle Entrate 14/E/2022](#)), e per ciascuna impresa beneficiaria.*

*Il bonus 5.0 non è cumulabile né con il credito 4.0 (materiali e immateriali), né con quello per investimenti nella «Zes unica».*

### *Attestazioni e comunicazioni*

*La spettanza del bonus 5.0 richiede il rispetto di numerose formalità il cui contenuto sarà dettagliato da un decreto del Mimit da emanare entro il 1° aprile. Si parte con una comunicazione al Gse con la descrizione dei cespiti e il costo preventivato a cui dovrà essere allegata una attestazione “ex ante” sulla riduzione programmata dei consumi, rilasciata da un certificatore dotato di requisiti professionali e di indipendenza. Si prosegue con comunicazioni periodiche sull'avanzamento dell'investimento per terminare con la comunicazione di completamento a cui andrà allegata la attestazione “ex post” sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. Occorre inoltre una certificazione del revisore legale riguardante l'effettivo sostenimento delle spese agevolate. Le fatture, i Ddt e gli altri documenti dell'acquisto dovranno riportare un richiamo alla norma agevolativa. Si auspica che, anche per 5.0, valga il [chiarimento Mef del 10 gennaio 2024](#) sulla esclusione del richiamo nei Ddt se essi sono identificati nella fattura.*

### *Tempi stretti per gli investimenti*

*La norma agevola gli investimenti 5.0 effettuati nel 2024 e nel 2025. Essendo prevista una comunicazione preventiva, con relativa attestazione ex ante, non è chiaro se possano rientrare nel bonus anche investimenti avviati (dal 1° gennaio 2024) prima della comunicazione (ed eventualmente prima dell'entrata in vigore del Dl 19). Per verificare quando l'investimento si considera effettuato, dovrebbero valere, come già per Industria 4.0, le regole di competenza temporale (consegna o spedizione per le cessioni oppure ultimazione per gli investimenti in appalto). Un dubbio sorge circa la necessità che, entro fine 2025, l'investimento risulti, non solo ultimato (come è per 4.0, che peraltro prevede una coda al 30 giugno 2026 per “prenotazioni” del 2025), ma anche entrato in funzione e interconnesso onde consentire il rilascio della attestazione ex post. Se così è, i tempi per pianificare ed effettuare questi investimenti appaiono molto ristretti.*

### *Compensazione entro fine 2025*

*Il credito di imposta si compensa in F24 dal 5° giorno successivo alla comunicazione con cui il Gse indica l'importo spettante e fino al 31 dicembre 2025. L'eccedenza eventualmente non utilizzata è compensabile nei 5 anni successivi. Il recapture del credito è molto più ampio di quello previsto per il bonus 4.0, interessando cessioni e dislocazioni in altri stabilimenti (non solo all'estero) entro il quinto (anziché il secondo) anno successivo al completamento dell'investimento.*

*Un cordiale saluto*

*Roberto Bussi*